

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: RENTRAK Corp.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo PPT (Servizi di distribuzione di videocassette su una base di condivisione dei ricavi o di costo relativo all'uso; noleggio di video e DVD; noleggio di videoregistratori e lettori di DVD; distribuzione di nastri video; noleggio di video, DVD, videoregistratori e lettori di DVD on-line attraverso la rete informatica globale, classificati nella classe 41).

Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchio nazionale portoghese n. 330.375, caratterizzato dall'elemento denominativo «PPTV» (servizi di «educazione, formazione, ricreazione nonché attività sportive e culturali», classificati nella classe 41).

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e diniego di registrazione del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti:

Affinità dei servizi: l'interpretazione della Commissione di ricorso, secondo la quale i servizi relativi al marchio in oggetto, essendo di mera distribuzione, non sono destinati agli stessi consumatori, sicché non presentano un nesso con i servizi prestati dalla ricorrente, è troppo restrittiva.

Somiglianza grafica e rischio di confusione: le prime tre lettere di entrambi i segni sono esattamente le stesse. Nessuno dei marchi presenta un significato immediato per il consumatore portoghese, sicché il marchio sarà percepito come un segno di fantasia e, pertanto, originale.

Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione.

Anche se i consumatori portoghesi riuscissero a distinguere i marchi, non può escludersi che attribuiscono ai marchi stessi la medesima origine o che ritengano esistenti rapporti commerciali, economici o strutturali tra le imprese titolari, il che può dar luogo ad una situazione di concorrenza sleale, ancorché indipendente dalla volontà della richiedente del marchio in oggetto.

Ricorso presentato il 24 aprile 2007 — Mohr & Sohn/Commissione

(Causa T-131/07)

(2007/C 155/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt [Niederwalluf (Rgh)], (Repubblica federale di Germania) (Rappresentante: avv. F. von Waldstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 28 febbraio 2007 e ordinare alla Commissione europea di rilasciare alla ricorrente un'autorizzazione eccezionale per la nave per recuperi «Niclas» ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 28 febbraio 2007, SG-Grefe (2007) D/200972, relativa alla richiesta della ricorrente, ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 718/99⁽¹⁾, di un'autorizzazione eccezionale per la nave per recuperi «Niclas». La ricorrente ha chiesto di escludere il battello specializzato di cui trattasi dall'applicazione del regime «vecchio per nuovo». Nella decisione impugnata la convenuta ha ritenuto di non rilasciare siffatta autorizzazione eccezionale al battello «Niclas».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere segnatamente che, per quanto riguarda la nave per recuperi «Niclas», non si tratta di un battello soggetto alle disposizioni del regolamento n. 718/99. A tale riguardo essa fa notare che il battello in questione non è dotato del documento di abilitazione alla navigazione sul Reno, che è però presupposto per effettuare legittimamente il trasporto di merci sulla rete delle vie navigabili europee. Secondo la ricorrente, la nave per recuperi «Niclas» non si differenzerebbe dai battelli adibiti al magazzino di merci di cui all'art. 2, n. 2, lett. f), del regolamento n. 718/99 o dalle barche con valvola e dai mezzi galleggianti delle imprese di costruzioni di cui all'art. 2, n. 2, lett. g), del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile.

Ricorso presentato il 2 maggio 2007 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares/Commissione

(Causa T-137/07)

(2007/C 155/51)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda. (Queluz, Portogallo) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee